

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo del presente contratto si intendono:

- per Società: SARA assicurazioni spa;
- per Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- per Assicurato: la persona per la quale viene prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni, relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello della prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivamente, l'assicurazione resta sospesa d'ufficio. Le ore 24 di 15° giorno dopo quella della scadenza sopravveniva dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferma la successiva scadenza ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il Contraente o sempre tenuto al pagamento del premio, e ciò anche a seguito di cessazione anticipata dell'assicurazione o di riduzione della somma assicurata in ragione dell'indennizzo corrisposto.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; in tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio spettante relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Nei casi per i quali la Legge e il contratto si riferiscono ai termini di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 6 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Foro competente - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 8 - Rinvio alla norme di legge - Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro - In caso di sinistro la somma assicurata si intende automaticamente ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, franchigia esclusa, ferma restando la misura del premio in corso.

NORME CHE REGOLANO IN PARTICOLARE IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione - La Società copre, entro i limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione del veicolo assicurato in conseguenza di: - collisione con veicolo o pedone, in caso di parcheggio; - furto; - urto, collisione, ribaltamento e fuoriuscita di strada, in caso di perdita totale.

Art. 11 - Assicurazione a primo rischio assoluto - Franchigia fissa ed assoluta - La presente assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza - cioè - l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. In caso di danno parziale l'importo dell'indennizzo è liquidato a termini di polizza, con il massimo della somma assicurata, è ridotto di una franchigia fissa ed assoluta pari al 10% della somma assicurata stessa.

Art. 12 - Condizioni di assicurabilità

- Condizione essenziale - Associazione all'ACI - Decadenza
- Condizione essenziale per il rilascio, il rinnovo e l'operatività della presente polizza, che il Contraente dimostri di essere Socio ACI per l'autovettura assicurata. Non sussistendo tale condizione, il Contraente decade da ogni diritto all'indennizzo, con il solo obbligo della Società di restituire il premio pagato al netto dell'imposta. È concessa tuttavia al Contraente, che ha perso la qualità di Socio ACI successivamente alla stipula o al rinnovo della presente polizza, la facoltà di mantenere l'efficacia della garanzia sino alla scadenza contrattuale previo pagamento di una maggiorazione del premio annuo del 50%.
- Stato del veicolo - Operatività della garanzia - Risoluzione di diritto
- La presente assicurazione è valida esclusivamente per le autovetture (art. 26-b del C.S.) fino a 22 cv, immatricolate per la prima volta da non oltre sei mesi, escluse quelle a noleggio libero, quelle munite di targa prova, e comunque non ancora immatricolate; ai fini dell'efficacia della presente garanzia sono equiparati alle autovetture i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (art. 26-ter del Codice della Strada); il veicolo è considerato a pieno carico non superiore a 35 quintali ed abilitati al trasporto di non oltre nove persone (compreso il conducente).

Qualora durante il periodo di assicurazione si compia il settimo anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, l'assicurazione resterà operante fino alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso alla data del compimento del settimo anno; successivamente l'assicurazione medesima si intenderà risolta di diritto senza necessità di preventiva comunicazione.

Art. 13 - Estensione territoriale - L'assicurazione vale per le території della Repubblica Italiana, dellette del Vaticano e del Regno di San Marino e tutti gli altri Stati Europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

Art. 14 - Esclusioni - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in occasione e/o in conseguenza di eventi sociopolitici e naturali, quali: atti di guerriglia, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismi, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, tempeste, uragani, grandine/alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, sviluppo comunque irrisolto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi;
- b) definiti o no, agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti, o delle persone da lui incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità, indette dall'Automobile Club d'Italia e dagli Automobile Club provinciali;
- d) avvenuti da colpa del conducente, in particolare nei casi di operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di tratto auto o passivo, di manovra a spinta a mano, di circolazione «fuori strada»;
- f) avvenuti durante lo spostamento a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato;
- g) agli accessi (motori forniti dalla motricità) e contro i prezzi minimi di listino del veicolo, alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza, nonché quelli conseguenti a deterioramento e/o vizium di fabbrica;
- h) occorsi al veicolo assicurato quando attende alla guida persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - L'Assicurato deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliata notizia alla Società esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento compresi gli estremi degli eventuali veicoli coinvolti nel sinistro, natura ed entità delle lesioni, stato del veicolo, danni materiali e diretti subiti. Si non con il consenso della Società, a disposizione della quale dovranno essere tenuti i residui e le tracce del sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Salvo quanto diversamente disposto in precedenza, se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo, se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 16 - Determinazione dei danni indennizzabili - L'ammontare del danno è costituito:

- danno parziale - dall'importo minimo necessario per le riparazioni, senza applicazione di degrado d'uso sul ricambi occorrenti;
- perdita totale - dalla differenza tra il valore che l'autovettura aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente restò (residuo).

Non sono addebitati all'Assicurato le spese di recupero e di ricovero i danni da mancata disponibilità ed uso, i danni da svalutazione, le spese conseguenti alla perdita totale dell'autovettura, le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate in occasione della riparazione, nonché ogni altro eventuale pregiudizio. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore dell'autovettura assicurata ed è pertanto indennizzabile se il Contraente non può ottenere il rimborso in base alle vigenti norme fiscali.

Art. 17 - Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato - Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria - La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante Terzi nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; se i Terzi non possono accordarsi, ne eleggono un terzo, e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se un' delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito/oss e i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

In ogni caso le Parti debbono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra parte lo ha richiesto, restando in vigore il caso di nomina del Terzo. La Parte inadempita, senza domanda, è curata dalla Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti; le quali rinunciavano a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali.

Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissentezzerà rifiuto di sottoscrivere. Ciascuna delle Parti assume la spesa del proprio Arbitro, la spesa del terzo Arbitro e a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 18 - Liquidazione del danno - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la Sede della Società dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. La Società ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire in tutto o in parte le cose danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come prova di recupero e di rinnovo della proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in dorso al precedente art. 16, il controvalore. La Società, per quanto pagato all'Assicurato, resta surrogata verso l'eventuale terzo responsabile a norma dell'art. 1915 C.C., con esclusione del conducente il veicolo fuorilegge autorizzato dall'Assicurato.

Art. 19 - Indicazione - Le somme assicurate, le franchigie ed il premio sono collegati all'indice dei costi della indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) con arrotondamento al punto superiore. Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice della scala di prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT). Verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. E in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare in futuro all'adeguamento automatico, dopo averne avuta la comunicazione, e dandone atto con la presente. Il presente contratto, se non almeno tre mesi prima della scadenza annua, in tal caso le somme assicurate, le franchigie ed il premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

Art. 20 - Comunicazioni dell'Assicurato alla Società - Tutte le comunicazioni debbono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia cui è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono risultare, per essere valide, da apposito atto firmato dalla Società e dall'Assicurato.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di approvare specificamente la Condizione speciale per Assicurati SARA nonché le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme Generali e Particolari di Assicurazione: Art. 4 - Recesso in caso di sinistro; Art. 5 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione; Art. 7 - Foro competente; Art. 9 - Riduzione della somma assicurata; Art. 11 - Franchigia fissa ed assoluta dell'Assicurato in caso di danno parziale; Art. 12 - Condizioni di assicurabilità; Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Decadenza; Art. 17 - Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato - Rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria.

CONTRAENTE

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto, con pagamento del premio alla firma, il

..... per TAGEZIA

IL CONTRAENTE

SARA assicurazioni ops

Il Direttore generale



Oh